DISPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITA' AFFINE

# Art. 3

## Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine

Il comune puo' autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1, primo comma, purche' essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprieta' di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni. I mezzi pubblicitari previsti nell'articolo 1, comma secondo, se collocati direttamente dal comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Versione in vigore dal 13 agosto 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine |
| Estremi | Legge 5 luglio 1961, n. 641 |
| Capo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulle-pubbliche-affissioni-e-sulla-pubblicita-affine/art-3-esposizione-diretta-delle-pubbliche-affissioni-e-della-pubblicita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it